

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TAC – RMN E RX

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Territoriale Perugia-Terni, (di seguito denominata INAIL), codice fiscale 01165400589 e partita IVA n. 00968951004, con sede in Perugia, via G.B. Pontani, n. 12, rappresentato dalla dott.ssa Lorenza Nistri in qualità di Direttore Territoriale

e

la Protos S.r.l., con sede a Perugia, in via del Discobolo n. 14/16, codice fiscale e partita iva 00780350542, rappresentata da Alessio Brugnoli nella qualità di legale rappresentante,

PREMESSO

che il Direttore Regionale INAIL per l'Umbria, con determina n. 134 del 03.04.2024 ha autorizzato il Direttore Territoriale a stipulare convenzioni con le strutture sanitarie private accreditate presso il S.S.R. che manifestano la disponibilità ad effettuare le prestazioni di diagnostica strumentale non espletabili presso i Centri Medico-Legali dell'Istituto, applicando il Nomenclatore Tariffario Regionale vigente,

PRESO ATTO

di quanto affermato ed allegato dalla Protos S.r.l., con dichiarazione/autocertificazione del 08.04.2024, che fa parte integrante del presente contratto e costituisce il presupposto di validità e legittimità del contratto in essere,

sottoscrivono la presente Convenzione,

al fine di regolamentare le prestazioni di assistenza specialistica che la struttura effettuerà a favore dei Centri Medico-Legali della sede Inail di Perugia, e le dipendenti strutture di Foligno e Città di Castello.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione sono le seguenti prestazioni

- ✓ TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC) – RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RMN) - RX

L'individuazione delle strutture convenzionate cui affidare le prestazioni verrà effettuata sulla base della scelta dell'assicurato, contemperando la preferenza espressa dallo stesso con i costi per i rimborsi spese.

ART. 2 – AUTORIZZAZIONI

La struttura Protos S.r.l. dichiara di essere autorizzata all'erogazione delle prestazioni in oggetto, come del resto accertato dalla Regione Umbria con l'inserimento della stessa negli elenchi dei presidi, di cui da ultimo con determinazione n. 6770 del 14/07/2009.

La struttura si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione in locali a ciò espressamente autorizzati dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. Il responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni è il Direttore Sanitario, dott.ssa Federica Rondoni.

Eventuali modifiche della persona del Direttore Sanitario verranno comunicate tempestivamente.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La struttura Protos S.r.l., a seguito del pervenimento dell'impegnativa redatta dal medico INAIL, eseguirà gli esami specialistici richiesti presso il proprio centro sito in Perugia via del Discobolo n. 14/16.

ART.- 4 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni verranno effettuate:

1. a seguito di prenotazione telefonica da parte del Centro Medico-Legale INAIL richiedente. L'appuntamento dovrà essere fissato non oltre i 7 giorni successivi a quello della richiesta telefonica ovvero entro massimo 7 giorni dal pervenimento dell'impegnativa, che sarà trasmessa con posta prioritaria o dall'assistito;
2. in caso di particolari urgenze, la struttura si impegna ad effettuare gli esami richiesti entro il giorno successivo alla richiesta medesima ed a restituire i referti il giorno dopo l'effettuazione dell'esame;
3. salva l'ipotesi prevista al punto precedente, la struttura si impegna a restituire i radiogrammi refertati presso il Centro Medico-Legale INAIL richiedente entro massimo 7 giorni dall'effettuazione dell'esame, tramite consegna diretta, a proprio carico e senza spese aggiuntive per l'INAIL.

Il mancato rispetto del termine di 7 giorni previsto dal presente articolo, determinerà una riduzione del 50% dell'importo da corrispondere per la prestazione eseguita in ritardo o il cui referto sia stato consegnato oltre il termine concordato (7 giorni), salvo che il ritardo sia adeguatamente giustificato con nota scritta del Direttore Sanitario della struttura.

ART. 5 – TARIFFE

Per il pagamento delle prestazioni, che verranno effettuate in attuazione della presente Convenzione, si applicheranno le tariffe previste dal Nomenclatore e Tariffario Regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Umbria, in vigore al momento della richiesta delle stesse.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La struttura provvederà a fatturare i servizi prestati all'INAIL trimestralmente.

L'INAIL si impegna a provvedere al pagamento delle fatture entro 30giorni dalla data di pervenimento delle stesse.

Nelle fatture dovrà, inoltre, essere sempre indicata, pena il prolungamento dei tempi di pagamento, la descrizione della prestazione resa, la voce del tariffario corrispondente e, se esistente, anche il codice della prestazione e allegata la copia dell'impegnativa dell'INAIL.

La fattura dovrà essere emessa secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213 (fatturazione elettronica).

Nella fattura dovranno essere riportati i seguenti codici:

- nel campo 1.1.4 (codice destinatario) V4PLOI
- nel campo 1.2.6 (codice di riferimento amministrazione)
22100 per le impegnative della Sede di Perugia;
22110 per le impegnative della Sede di Foligno;
22131 per le impegnative della Sede di Città di Castello.

ART. 7 – RESPONSABILITA' PER DANNI

Nessuna responsabilità potrà imputarsi all'INAIL per eventi dannosi subiti dagli infortunati o dagli operatori, in qualsiasi modo connessi alle prestazioni della presente Convenzione. A tal fine il presidio Protos S.r.l. dichiara di aver stipulato polizza assicurativa RC TERZI e polizza infortuni con la società Sara Assicurazioni, per il seguente massimale Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) che si impegna, inoltre, a rinnovare di anno in anno alla scadenza, trasmettendone copia all'INAIL.

ART. 8 – MODULISTICA

Ove prevista, la certificazione dovrà essere redatta su modelli forniti dall'Istituto e su supporti informatici concordati con l'INAIL e dovrà essere completa in tutte le sue parti; la consegna dei fascicoli ovvero dei supporti informatici avverrà a cura della struttura Protos S.r.l. secondo le modalità indicate all'art. 4.

ART. 9 – DIVIETO D'INTERFERENZA – DI SUBAFFIDAMENTO

La struttura Protos Sr.l. si impegna a non rilasciare certificazioni e a non redigere relazioni che possano in qualche modo interferire con l'attività medico-legale dell'Istituto.

È fatto divieto di subaffidamento, sotto ogni forma o specie, dei servizi costituenti oggetto del presente contratto, a pena la risoluzione del contratto medesimo.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO

La presente convenzione – non rinnovabile tacitamente – ha durata di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione.

La presente Convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia accertato il venir meno, in capo alla Struttura, dei requisiti della regolarità contributiva o dell'accreditamento o in caso di contestata o reiterata irregolare esecuzione.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'INAIL dell'eventuale perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

La Struttura e i soggetti coinvolti nell'espletamento dell'incarico, dovranno attenersi a quanto disposto del "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" adottato con D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento che l'Istituto ha

adottato con determinazione del Presidente n. 15/2015, pubblicato sul sito dell'Istituto. In caso di violazione degli obblighi previsti, il contratto stipulato si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Con riferimento alla presente la struttura Protos S.r.l. e i soggetti coinvolti nell'espletamento dell'incarico dovranno attenersi a quanto previsto dal Patto di Integrità approvato con Delibera del Commissario straordinario dell'INAIL n. 35 del 20 febbraio 2024 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con Delibera n. 163 del 15 giugno 2021, e pubblicato in "Amministrazione Trasparente" al seguente indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione/altri-contenuti-prevenzione-corruzione-piani-triennali.html>

La Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 9 della tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

La struttura Protos S.r.l. si impegna a trattare i dati sensibili, relativi ai pazienti inviati dall'INAIL, nel rispetto della normativa vigente.

La Struttura è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente Convenzione sono dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016.

In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Struttura prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "titolare del trattamento", intende ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della Convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettarne le istruzioni impartite.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

ART. 14 – ADEMPIMENTI DI LEGGE

La struttura Protos S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente Convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del presente accordo.

Il conto corrente comunicato sarà utilizzato dall'INAIL per i pagamenti fino a nuove comunicazioni di variazione dello stesso.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione della presente Convenzione, ove necessarie, saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.

Il presente accordo viene redatto in duplice copia, una per ogni parte sottoscrittrice e consta di 5 pagine.

Perugia, 15.04.2024

Letto, approvato e sottoscritto

per l'INAIL – Direzione Territoriale Perugia Terni
Il Direttore territoriale
firmato d.ssa Lorenza Nistri

per Protos S.r.l.
Il Legale Rappresentante
firmato Alessio Brugnoni